



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Provinciale di Modena  
Via Campanella n° 23 41121 Modena (MO)  
Tel. 059/222844 Fax 059/223666  
C.F. 80007910369  
e-mail: [ordine@consulentidellavoro.mo.it](mailto:ordine@consulentidellavoro.mo.it)  
[fco.cdl.mo@consulentidellavoro.mo.it](mailto:fco.cdl.mo@consulentidellavoro.mo.it)  
PEC: [ordine.modena@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulentidellavoropec.it)

Prot. n°444/2020 AGGIORNATA

**A tutti i Consulenti del Lavoro  
iscritti all'Albo Provinciale di  
Modena**

### **Oggetto: Formazione Continua Obbligatoria relativa al BIENNIO 2019/2020 – Aggiornamento**

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua obbligatoria, siamo a fornire indicazioni in merito.

Il Nuovo Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2019 dispone che il Consulente del Lavoro debba attestare il conseguimento di 50 (cinquanta/00) crediti formativi di cui 6 (sei/00) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico nel corso del biennio formativo .

A seguito dell'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid 19 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera 337 del 24 Aprile 2020 ha ritenuto opportuno disporre che ***l'obbligo formativo relativo al biennio 2019/2020 debba essere considerato adempiuto nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.***

*Nel caso di Consulenti Ospitanti nel loro studio uno o più praticanti, il non raggiungimento dei crediti minimi nel biennio (che per questo biennio sono 32 di cui 3 ) causerà, da parte del Consiglio Provinciale dell'Ordine l'annullamento della validità del periodo di praticantato.*

Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti formativi i quali dovranno essere recuperati obbligatoriamente nei primi sei mesi del biennio successivo (art.6 comma 6).

Per i neo iscritti l'obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all'Albo ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati (art.6 comma 4)

Il 100% dei crediti (ovvero 32 crediti minimi conseguibili solo per il biennio 2019/2020 delibera 337 del CNO) può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning e webinar .

Ai fini del raggiungimento del numero minimo dei crediti fissato dall'art.6 comma 3, non possono essere compiuti nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui art.7 comma 3 e art.8 comma 4 del Regolamento della Formazione attualmente vigente, per i quali è fatto obbligo l'inserimento tempestivo da parte dei Consulenti del Lavoro delle predette attestazioni nella propria area riservata della Piattaforma della Formazione.

A tal fine il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma della formazione telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi, inserire attestati dei corsi riconducibili alle attività formative art.7 comma 3 e crediti conseguiti con l'utilizzo della tecnologia e-learning art.10 e allegato 1 del regolamento.

***Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Regolamento, aventi ad oggetto le materie di cui all'allegato 1 dello stesso regolamento, presenti sulla piattaforma telematica della Formazione (procedendo all'iscrizione del Convegno scelto).***

Si precisa inoltre che a seguito dell'utilizzo della Piattaforma della Formazione per la rilevazione delle presenze ***nei Convegni non frazionati, è ammessa una tolleranza totale complessiva di 30 minuti ( entrata posticipata e uscita anticipata) superati i quali non verrà riconosciuto alcun credito.***

N.B Al momento dell'iscrizione al Convegno sulla Piattaforma della Formazione controllare sempre se l'Evento è o non è frazionato.

Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato può riproporzionare in parte l'obbligo formativo per l'iscritto nei seguenti casi (art.21 comma 1-2 - 3)

- Malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico
- Maternità , congedi e diritti relativi alla paternità
- Assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992;
- Altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.

La richiesta deve essere presentata, adeguatamente documentata, entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e , al Consulente, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento.

Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili.

## **PER NON ARRIVARE IMPREPARATI ALLA PROSSIMA SCADENZA FORMATIVA SIAMO A RICORDARVI IL CORRETTO ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE !**

### **Dichiarazioni dell'iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale Art.20**

Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo (entro il prossimo 28 febbraio 2021) ogni Consulente è tenuto a verificare che, dall'apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Solo nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dalla delibera 337 del CNO (32 crediti di cui 3), il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al Regolamento vigente.

Entro lo stesso termine il Consulente che intende avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.

In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui art.20 comma1del Regolamento il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.

Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione (art.20 comma1) ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere (art.20 comma 2) effettuerà verifiche a campione.

La violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare è infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari

**NOTA: In Allegato uno schema indicativo degli eventi formativi e delle "Attività formative" riconosciute dal vigente Regolamento e il numero di crediti riconosciuti per ogni evento/attività.**

SCHEMA DI EVENTI E ATTIVITÀ CON I QUALI È POSSIBILE MATURARE CREDITI

AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL

LAVORO

<b>EVENTI FORMATIVI</b>	<b>CREDITI MATURATI</b>
-------------------------	-------------------------

**Per Corsi Frazionati**

Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti o partecipazioni a congressi nazionali e territoriali, anche in modalità e-learning, organizzati dai soggetti indicati dall'art.11 del regolamento aventi ad oggetto argomenti nelle materie allegato 1 del regolamento	1 CF per ora
---	--------------

**Per Corsi Non Frazionati**

Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti o partecipazioni a congressi nazionali e territoriali, anche in modalità e-learning, organizzati dai soggetti indicati dall'art.11 del regolamento aventi ad oggetto argomenti nelle materie allegato 1 del regolamento	1 CF per ora salvo la Tolleranza Totale di 30 minuti complessivi (fra entrata posticipata ed uscita anticipata) superati i quali non verrà riconosciuto alcun credito
---	---

<b>ATTIVITA' FORMATIVE ART.7 comma 3 REGOLAMENTO</b>	<b>CREDITI MATURATI (NB: massimo 30 a biennio)</b>
--	--

<b>ATTIVITÀ FORMATIVE</b>	<b>CREDITI ATTRIBUIBILI</b>
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati;	2 crediti per ciascuna ora
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;	2 crediti per ciascuna ora
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;	5 crediti per ciascun progetto
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità;	10 crediti per ciascun progetto
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;	2 crediti per ciascuna pubblicazione
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; Viene assimilata l'attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. "dominus" o "dante pratica") svolge nei confronti del proprio tirocinante	10 crediti per ciascuna sessione 10 crediti formativi massimi (a prescindere dal numero dei tirocinanti) a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e che gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il periodo di tirocinio
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l'accesso alla professione;	6 crediti per ciascun esame

h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;	20 crediti per ciascun master
i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 4;	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali; * l'attribuzione dei crediti è riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Per la partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione dei crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno.	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;	2 crediti per ciascuna riunione
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;	2 crediti per ciascuna riunione
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali;	20 crediti per l'intero corso
q) partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali.	6 crediti per l'intero corso

**Percorsi formativi strutturati** (circ.1158 14/05/19 CNO) con monte ore superiori alle 20 ore organizzati dai soggetti autorizzati ( art.11 del regolamento) seguiranno l'attribuzione di 20 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso.

## SCHEMA SCADENZE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

OGGETTO SCADENZA	MATERIALE DA CONSEGNARE	DATA SCADENZA
FCO BIENNIO 2019/2020		31/12/2020
dichiarazione FCO 2019/2020	<i>solo nel caso in cui non si siano raggiunti i crediti minimi 32 di cui 3</i>	28/02/2021 tramite la piattaforma telematica
richiesta di riproporzionamento	Istanza di riproporzionamento opportunamente documentata da presentare via mail pec o consegnata a mano	inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento o entro termine utile all'iscritto per ottemperare all'obbligo formativo minimo (comunque entro e non oltre il 28/02/2021 contestualmente alla dichiarazione FCO in quanto si presume che il Cdl non abbia raggiunto i crediti minimi 32 di cui 3)
richieste di accreditamento attività formative art.7 comma 2	attraverso il caricamento della documentazione accedendo alla propria area riservata della Piattaforma telematica della Formazione →Attività formative →carica attività formative	al verificarsi dell'evento o comunque in modo tempestivo ( entro e non oltre il termine del biennio formativo)
richieste accreditamento partecipazione corsi in modalità e-learning e webinar	attraverso il caricamento della documentazione accedendo alla propria area riservata della Piattaforma telematica della Formazione→ e-learning→carica partecipazione	al verificarsi dell'evento o comunque in modo tempestivo ( entro e non oltre il termine del biennio formativo)